



COMUNE DI TERRACINA

Provincia di Latina

DIPARTIMENTO III

Area LL.PP., Manutenzioni, Gestione Cimiteriale e Demanio Marittimo
(Servizio Viabilità)

ORDINANZA N. 85

DEL 27.05.2021

OGGETTO: Regolamentazione del Traffico – istituzione Isola Pedonale a carattere permanente e temporaneo oltre all'istituzione della Zona a Traffico Limitato (Z.T.L.) nel Centro Storico Alto nel periodo 01 giugno - 30 settembre 2021.

IL DIRIGENTE

VISTI gli atti Deliberativi di Giunta Comunale n. 84 del 20.04.2018, n. 100 del 29.05.2018, relativi all'istituzione della nuova Isola Pedonale Permanente, dell' Area Pedonale Temporanea oltre che della Zona a Traffico Limitato ZTL nell'ambito urbano del Centro Storico Alto con l'approvazione della relativa planimetria ubicativa;

VISTA la nota protocollo 3915 del 04.06.2018 con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale – Direzione Generale per la Sicurezza Stradale – Divisione II, con la quale è stato trasmesso il Decreto Dirigenziale Registro n. 172 del 04 giugno 2018;

VISTO il Decreto prot. n. 172 del 04 giugno 2018, con il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale – Direzione Generale per la Sicurezza Stradale – Divisione II ha rilasciato l'autorizzazione all'installazione ed all'esercizio di un impianto per la rilevazione degli accessi dei veicoli alla zona a traffico limitato, in corrispondenza del varco di corso Anita Garibaldi;

VISTA la pandemia causata dal virus Covid-19, per evitare assembramenti all'interno degli Uffici preposti all'accoglimento della domanda e al successivo rilascio, in via eccezionale solo per l'anno in corso i precedenti permessi rilasciati negli anni precedenti si riterranno validi. Le eventuali nuove richieste redatte su apposito modulo posto sul sito ufficiale del comune di Terracina potranno essere inviate in via telematica al presente indirizzo protocollo@comune.terracina.it complete della documentazione richiesta.

CONSIDERATO che al fine di consentire l'accesso e la sosta ai residenti e ai titolari di attività economiche del Centro Storico Alto è opportuno disciplinare l'ingresso oltre che all'area pedonale anche all'area destinata a Zona a Traffico Limitato ZTL insistente nel medesimo ambito urbano;

RITENUTO per quanto sopra di dover regolamentare il traffico all'interno dell'area pedonale e nella Z.T.L.;

VISTO il Decreto del Sindaco Prot. n. 64718 del 31/10/2018, emesso ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 267/00, con il quale è stato nominato Dirigente del Dipartimento III – Settore Viabilità l'ing. Corrado COSTANTINO;

VISTO l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

VISTO l'art. 7 del D.L. n° 285 del 30.04.1992, il D.P.R. n° 495 del 16.02.1992, e successive modifiche ed integrazioni;

ORDINA

- 1) l'istituzione di un'AREA PEDONALE URBANA TEMPORANEA, dal giorno 01 giugno al 30 settembre 2021 sulla seguente zona:
dall'intersezione tra Via Villafranca e Corso A. Garibaldi fino a Via Posterula altezza del civico n. 41 con istituzione del divieto di circolazione veicolare nonché divieto di sosta con rimozione forzata a partire da Via Assorati fino a Piazza Tasso esclusa, dalle ore 20,00 alle ore 01,00;
- 2) l'istituzione di una Z.T.L. (Zona Traffico Limitato) TEMPORANEA, dal giorno 01 giugno al 30 settembre 2021, dalle ore 20,00 alle ore 01,00: sulla seguente zona:
Corso A. Garibaldi a partire dall'intersezione di Via G. D'Annunzio fino all'intersezione di Via Villafranca compresa e l'intera Piazza Cipollata ivi comprese Via Palestro e Via Pastrengo e annesse traverse, con divieto di circolazione veicolare nonché divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli esclusi i residenti e titolari di attività economiche site nel centro Storico Alto in possesso di regolari permessi di accesso alla ZTL;

3) l'istituzione di DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA nel parcheggio di via D'Annunzio, escluso i residenti nel centro storico alto dal giorno 01 giugno al 30 settembre di ogni anno, dalle ore 20,00 alle ore 01,00

In deroga è consentito il transito ai veicoli adibiti ai servizi di Polizia, di cui all'art. 12 del D.Lgs n.285/1992 e ss.mm.ii., VV.FF., Forze Armate, Enti di Pubblico Soccorso e Protezione Civile adeguatamente riconoscibili, nonché ai veicoli autorizzati al trasporto di persone con disabilità - detentrici di contrassegno valido ai sensi dell'art.12 del DPR n.503/1996.

IL PRESENTE ATTO ABROGA E SOSTITUISCE OGNI ALTRA PRECEDENTE DISPOSIZIONE CON ESSO CONFLIGGENTE

DISPONE

- a) che la presente Ordinanza sarà resa pubblica mediante affissione della segnaletica prescritta, come previsto dall'art. 5 comma 3 del D.Lgs. n. 285/92, nonché pubblicata all'Albo Pretorio on-line e sul sito ufficiale del Comune di Terracina;
- b) al servizio Manutenzioni del Comune, di provvedere all'apposizione della prescritta segnaletica a mezzo delle maestranze comunali;
- c) gli Operatori della Polizia Locale, nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza;
- d) a norma dell'art. 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è lo scrivente Responsabile del Servizio;
- e) che tutti i permessi dei veicoli autorizzati lo scorso anno all'accesso nella ZTL si riterranno validi fino 30 settembre 2021;
- f) i contravventori alla presente, incorreranno nelle sanzioni previste dal nuovo Codice della Strada.

NOTIFICA

la presente ordinanza:

agli Agenti di cui all'art. 12 del D.Lgs n. 285/92, per l'espletamento dei servizi di Polizia Stradale;
al Comando distaccamento Polizia Stradale di Terracina;
ai VV.F. sede di Terracina;
al Servizio del trasporto urbano (c/o IDT Ing. A. Sperlonga – Sede Comunale);

A norma dell'art. 3, co. 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso amministrativo al Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso.

Durante la vigenza del presente provvedimento è revocata ogni altra disposizione emanata con precedenti ordinanze inerenti le strade interessate.

IL DIRIGENTE
Ing. Corrado COSTANTINO

